

COMUNE DI CECINA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (TESTO DEFINITIVO)

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 15.03.2006 – modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 26.04.2012)

PREMESSA

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II – IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.2 - FINALITA' DEL SISTEMA

ART.3 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

ART.4 - RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI

ART.5 - ALBO DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI

TITOLO III – LE CARATTERISTICHE GENERALI E GLI STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 6 - NIDO D'INFANZIA

ART. 7 - CENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI

ART. 8 - CENTRO GIOCO EDUCATIVO

ART. 9 - NIDO DOMICILIARE

ART. 10 - NIDO AZIENDALE

TITOLO IV - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART.11 - IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

ART.12 - INFORMAZIONE SUI SERVIZI

ART.13 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

TITOLO V - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.14 - UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART.15 - DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART.16 - GRADUATORIE DI ACCESSO

ART.17 - FREQUENZA

ART.18 - RETTE

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.19 - COORDINAMENTO TECNICO-PEDAGOGICO

ART.20 - MODULI ORGANIZZATIVI E DI PARTECIPAZIONE

ART.21- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI INSERITI NEL SISTEMA PUBBLICO DELL'OFFERTA

ART.22 - FORMAZIONE PERMANENTE
ART.23 - SERVIZIO DI REFEZIONE
ART.24 - RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI
ART.25 - SPERIMENTAZIONE

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART.26 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
ART.27 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE
ART.28 - ACCREDITAMENTO

TITOLO VIII - ADEGUAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI

ART.29 - RINNOVO ACCREDITAMENTO
ART.30 - VIGILANZA
ART.31 - DEROGHE

TITOLO IX – CENTRO DEI BAMBINI DEI GIOVANI E DELLE FAMIGLIE

ART.32 - OGGETTO
ART.33 - OBIETTIVI
ART.34 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

TITOLO X – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

ART.35 - IL PERSONALE DEL CENTRO
ART.36 - FORMAZIONE PERMANENTE

TITOLO XI – ORDINAMENTO INTERNO

ART.37 - PRESTITO
ART.38 - DONAZIONI

TITOLO XII – USO DEL CENTRO

ART.39 - ORARIO E CALENDARIO DI APERTURA
ART.40 - ACCESSO ALLA LUDOTECA
ART.41 - RESPONSABILITA'
ART.42 - CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA
ART.43 - COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE
ART.44 - NORME DI COMPORTAMENTO

TITOLO XIII – NORMA FINALE

ART.45 - NORMA FINALE

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nel quadro delle normative statali e regionali, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi e ricreativi per l'infanzia nel territorio del Comune di Cecina.

TITOLO II - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 2 – Finalità del sistema

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini.

2. I bambini sono riconosciuti come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

3. Alle famiglie è riconosciuto il ruolo di co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

4. Il sistema educativo per la prima infanzia deve mirare inoltre alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

6. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

Art. 3 – Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi di cui all'articolo 8 del Regolamento Regionale 8 Agosto 2003 n° 47 e in particolare da:

1.1. Nido di infanzia

- 1.2. Centro dei bambini e dei genitori
- 1.3. Centro gioco educativo
- 1.4 Nido domiciliare
- 1.5 Nido aziendale

2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali e spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità. Tali servizi sono normati nel Regolamento Comunale in materia di "Disciplina delle attività per l'infanzia" approvato con Deliberazione consiliare n.51 del 15/4/2004.

3. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli a titolarità privata e del privato sociale accreditati.

4. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.

5. Il Comune di Cecina, mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza, di cui al successivo Tit. VII del presente regolamento.

Art. 4 – Rapporti fra comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune di Cecina, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, stipula rapporti convenzionali con i servizi a titolarità privata accreditati attivi sul proprio territorio.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
- a. la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio a titolarità privata facente parte del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi accreditato al Comune di Cecina;
 - b. le forme di gestione delle ammissioni, attingendo da graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune di Cecina;
 - c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d. le forme di liquidazione a carico del Comune;
 - e. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.
 - f. tutti gli elementi valutati come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento di obiettivi di qualità gestionale e educativa, come la partecipazione all'attività di formazione del personale operante nei servizi per la prima infanzia, progettata dal Comune di Cecina.

Art. 5 – Albo degli educatori domiciliari

L'albo degli educatori domiciliari è istituito a livello provinciale.

TITOLO III - LE CARATTERISTICHE GENERALI E GLI STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 6 – Nido d'infanzia

Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto a bambini in età da tre mesi a tre anni.

1. Gli spazi interni del nido d'infanzia sono costituiti da:
 - a. Servizi generali;
 - b. Spazi riservati ai bambini;
 - c. Spazi riservati agli adulti (personale del nido e genitori).

2. Nel caso in cui il nido d'infanzia sia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se in grado di provvedere alla preparazione di specifico menu giornaliero.

3. Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:
 - a. gioco;
 - b. pranzo;
 - c. riposo;
 - d. cambio e servizi igienici.

4. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo;

5. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:
 - a. zona per i colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
 - b. spogliatoi;
 - c. servizi igienici.

6. La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura.

7. Il nido d'infanzia deve possedere le dimensioni minime previste dalla vigente legislazione.

8. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è compresa tra 18 e 50 bambini frequentanti, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza. In relazione a particolari esigenze sociali ed organizzative del contesto di riferimento, la ricettività del nido è compresa tra sei e diciotto bambini, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza.

9. L'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere.

Il Comune di Cecina definisce l'orario di apertura e di chiusura di questo servizio, tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente, utente o potenziale utente del servizio medesimo.

10. La proporzione fra educatrici e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di almeno un'educatrice ogni sei bambini (1/6), calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

Nel nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione è di almeno un'educatrice ogni nove bambini (1/9).

Art. 7 – Centro dei bambini e dei genitori

Il centro dei bambini e dei genitori è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa da tre mesi a tre anni accompagnati da un genitore o da un adulto accompagnatore, organizzato secondo il criterio della flessibilità.

1. Gli spazi interni del Centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:
 - a. servizi generali;
 - b. spazi riservati ai bambini;
 - c. spazi riservati agli adulti (personale del centro e genitori o adulti accompagnatori).
2. Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:
 - a. gioco;
 - b. cambio e servizi igienici.
3. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.
4. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:
 - a. zona per i colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
 - b. spogliatoi;
 - c. servizi igienici.
5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura.
6. Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è di cinquanta (n° 50).

Lo spazio minimo per ogni bambino e la dimensione dei servizi sono quelli previsti dalla legislazione regionale.

7. L'orario di apertura del Centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

8. La proporzione fra educatrici e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di un'educatrice ogni nove bambini (1/9), calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

Nel Centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione è di un'educatrice ogni dodici bambini (1/12).

Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini (1/20).

Art. 8 – Centro gioco educativo

Il centro gioco educativo è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa da diciotto mesi a tre anni, con turni organizzati secondo il criterio della flessibilità, con fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata. senza la presenza dei genitori.

Nel centro non si effettua il riposo pomeridiano.

1. Gli spazi interni del Centro gioco educativo sono costituiti da:
 - a. servizi generali;
 - b. spazi riservati ai bambini;
 - c. spazi riservati agli adulti (personale del centro, genitori o adulti accompagnatori).
2. Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:
 - a. gioco;
 - b. cambio e servizi igienici;
 - c. pranzo.
3. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.
4. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:
 - a. zona per i colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
 - b. spogliatoi;
 - c. servizi igienici.
5. La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura.
6. Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è di cinquanta (n° 50).

Lo spazio minimo per ogni bambino e la dimensione dei servizi sono quelli previsti dalla legge regionale.
7. L'orario di apertura del Centro gioco educativo è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.
8. La proporzione fra educatrici e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di un educatore ogni nove bambini (1/9), calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.
9. La permanenza giornaliera del bambino nel centro gioco educativo non è inferiore a 3 ore.

Art. 9 – Nido domiciliare

1. Il comune autorizza, su richiesta del soggetto ospitante, il nido presso l'abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile e il nido presso l'abitazione dell'educatore o presso altra abitazione di cui l'educatore ha la disponibilità.
2. Il nido domiciliare si realizza in locali di civile abitazione organizzati, durante l'orario del servizio, in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell'abitazione.

3. Il servizio può essere attivato solo con la presenza di un numero di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuità.
4. Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a venti metri quadrati. La superficie degli spazi esterni del nido domiciliare non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura.
5. Gli educatori devono essere in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12 del regolamento regionale 47/R del 2003 e successive modificazioni.

Art. 10 – Nido Aziendale

1. Il nido aziendale, di cui all'articolo 4 della L.R. 32/2002, è un servizio educativo per la prima infanzia, collocato nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.
2. Lo spazio del nido aziendale è organizzato in modo funzionalmente autonomo dal resto della struttura in cui è collocato.
3. La ricettività minima e massima del nido aziendale è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti.
4. Il nido aziendale può essere costituito:
 - a. in locali interni ad aziende pubbliche e private;
 - b. presso strutture direttamente pertinenti o nelle immediate vicinanze alle aziende stesse.
5. I nidi aziendali possono essere realizzati:
 - a. all'interno di locali o strutture già esistenti;
 - b. all'interno di locali o strutture di nuova costruzione.
6. Il nido aziendale collocato all'interno di locali o strutture esistenti, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste all'articolo 26 ter del regolamento regionale 47/R del 2003 e successive modificazioni.
7. Il nido aziendale collocato all'interno di locali o strutture di nuova costruzione, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 14, 15 e 16 del regolamento regionale 47/R del 2003 e successive modificazioni.
8. I nidi aziendali pubblici e privati garantiscono una riserva di posti, pari ad almeno il dieci per cento e comunque non superiore al quarantacinque per cento della ricettività, per gli utenti residenti del comune. La riserva dei posti non sussiste qualora non vi siano richieste da parte degli utenti del comune.
9. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
10. Gli educatori devono essere in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12 del regolamento regionale 47/R del 2003 e successive modificazioni.
11. Nidi aziendali collocati all'interno di locali o strutture esistenti sono normati dall'art. 26 ter del regolamento regionale 47/R del 2003 e successive modificazioni.

TITOLO IV - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 11 – Immagine dei servizi e facilità di accesso

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - 1.1. favorire l'accesso ai servizi;
 - 1.2. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi sono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e celerità sono garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento ai servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

Art. 12 – Informazione sui servizi

1. Il Comune coordina annualmente per la scadenza del 28 febbraio, come previsto dal Dlgs. 267/2000, la raccolta di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio e inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.
2. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

Art. 13 – Partecipazione delle famiglie

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, sono garantite le forme di partecipazione e i relativi organismi, previsti dalla normativa di settore per le diverse possibili tipologie di servizio.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. In ogni struttura i genitori eleggono un rappresentante che fa da riferimento per l'Amministrazione sulle tematiche di sopraelencate; tutti i genitori eleggono, inoltre, un rappresentante generale per le strutture nel loro complesso.

5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è di 3 anni, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva utilizzazione del servizio.

6. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, anche all'interno dei servizi a titolarità privata autorizzati al funzionamento e integrati nel sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi.

TITOLO V - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

Art. 14 – Utenza potenziale dei servizi

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini in età utile residenti nel Comune di Cecina.

2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; tale eventualità è sottoposta altresì al vincolo di impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, di sostenere il costo globale dell'accoglienza del bambino.

3. Nei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono essere ammessi tutti i bambini in età utile.

Art. 15 – Domande di iscrizione

1. Il Comune di Cecina e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvedono, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante apposite modalità informative.

2. Tali informazioni riguardano il tipo di servizio, il suo funzionamento e i criteri selettivi per l'accesso.

3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.

4. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi in gestione diretta, nonché a quelli accreditati e convenzionati.

Art. 16 – Graduatorie di accesso

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, superi il numero dei posti disponibili, il Comune di Cecina e comunque i soggetti gestori predispongono, garantendo la trasparenza della procedura, apposite graduatorie di accesso.

2. Il Comune di Cecina assume la tabella, di cui al presente regolamento, relativa ai criteri e ai punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione della graduatoria, prevedendo comunque

meccanismi che favoriscano l'accesso di bambini disabili, e bambini il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di disagio sociale o economico nella misura indicativamente non superiore al 20% rispetto al totale dei posti disponibili al servizio di Nido.

3. Il Comune di Cecina e i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di conclamata ed eccezionali stati di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.

4. I bambini, già frequentanti un nido d'infanzia o un centro gioco educativo nell'anno scolastico precedente, hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della conferma della domanda di iscrizione.

Art. 17 – Frequenza

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:

- a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
- b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
- c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.

2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.

3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento.

4. L'ammissione di bambini portatori di handicap si accompagna, in relazione all'entità del disagio, prioritariamente all'incremento del personale assegnato o, in subordine alla diminuzione del numero di bambini iscritti corrispondente almeno al rapporto numerico minimo educatori/bambini previsto nel presente Regolamento.

5. Nei nidi d'infanzia, i nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nel mese di settembre; nel caso di posti liberi in seguito a rinunce si provvederà di volta in volta alla immediata sostituzione fino e non oltre il 31 marzo dell'anno scolastico in corso. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.

6. Nel caso di assenze superiori a 5 giorni, per la riammissione al nido è necessario il certificato medico secondo quanto previsto dalle normative di legge.

Art. 18 – Rette

1. Nei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta la partecipazione economica degli utenti è da calcolare relativamente alle spese di gestione, escluse le spese per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.
2. Il Comune di Cecina, e comunque il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, determina, nell'ambito di quanto prescritto dal precedente comma, i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I criteri di determinazione delle rette di cui sopra possono prevedere meccanismi di temporanea riduzione della retta per ridotta frequenza accompagnata da certificazione medica.
4. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 19 – Coordinamento tecnico-pedagogico

Il Comune, per la rete dei propri servizi, assicura, anche attraverso il Centro di Documentazione e Ricerca Educativa, la funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo promuovendo l'elaborazione e la verifica del progetto educativo, organizzativo e gestionale, nonché il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini ed alle famiglie.

Art. 20 – Moduli organizzativi e di partecipazione

Il piccolo gruppo rappresenta il contesto primario di relazione per i bambini, al suo interno si favorisce, lo sviluppo di esperienze garantendone la continuità; il dimensionamento ottimale del piccolo gruppo è determinato in relazione all'età dei bambini.

L'organizzazione educativa fondata sul piccolo gruppo si estende a tutti i nidi d'infanzia e al Centro Gioco Educativo.

Art. 21 – Organizzazione del lavoro nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

1. Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori. Il personale educativo elegge al suo interno un referente, che fa da portavoce e da

tramite nei rapporti con l'Amministrazione Comunale; tutto il personale elegge un referente generale con le stesse funzioni.

3. Il Gruppo degli Operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.

4. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.

5. Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori e operatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.

6. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezza e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco, favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

Art. 22 – Formazione permanente

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.

2. Il Comune di Cecina e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, provvedono ad organizzare programmi di formazione permanente che rientrano nell'uso del monte ore annuale.

3. La formazione permanente del personale in ambito psicopedagogico costituisce elemento fondante della qualità dei servizi.

Art. 23 – Servizio di refezione

1. Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.

2. In tali servizi deve essere previsto un apposito programma alimentare (tabella dietetica e menu) approvato dal servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda A.S.L. N°6.

Art. 24 – Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici

Il Comune di Cecina e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia sono tenuti ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

- a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
- b. disciplina delle segnalazioni dei casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

Art. 25 – Sperimentazione

All'interno dei nidi d'infanzia possono essere attuate sperimentazioni educative, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dalla programmazione dell'Amministrazione comunale. In particolare, per ciò che riguarda le sperimentazioni legate al principio di continuità (progetti 0/6) i moduli operativi e organizzativi, nonché le modalità di partecipazione sono quelli previsti nell'allegato a) del presente Regolamento.

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art. 26 – Autorizzazione al funzionamento

1. Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia rivolti ai bambini 0 –3 anni, ai sensi dell'Art. 5 della Legge Regionale n° 32 del 26/07/02 e successive modificazioni, a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai Comuni sono soggette all'autorizzazione al funzionamento indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:

- 2.1 corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal presente regolamento;
- 2.2 rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal presente regolamento;
- 2.3 la partecipazione delle famiglie alle scelte educative;
- 2.4 corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio, rispetto a quanto previsto dal Regolamento Regionale vigente e applicazione, per gli operatori aventi un rapporto di lavoro subordinato e per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo di Categoria;
- 2.5 ricorrenza di tutti i presupposti di legge e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro unitamente ai requisiti igienico sanitari e il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;
- 2.6 previsione del programma alimentare di cui all'art. 23 c. 2.;
- 2.7 elaborazione del progetto educativo e organizzativo del servizio, definiti in relazione ai principi individuati nel presente regolamento.

3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere al Comune di Cecina domanda di autorizzazione al funzionamento.

4. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel comma 2 e deve essere corredato da copia del documento di cui all'Art. 4 D. Lgs. n. 626/1994 ovvero all'autocertificazione di cui all'Art. 4 c. 11 D.lgs. N° 626/1994 così come modificato dall'Art.3 del D. Lgs. N° 242/96.

5. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale ed è sottoposta a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce, entro il 31 gennaio di ogni anno al Comune di Cecina le informazioni sopra descritte, mediante una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio.

Il soggetto richiedente presenta la domanda di autorizzazione al SUAP.

L'autorizzazione, salvo necessità di integrazioni alla domanda presentata, è concessa o rifiutata entro 60 giorni dalla presentazione; decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione si intende accolta.

Art. 27 – Rinnovo autorizzazione

1. La domanda per il rinnovo triennale dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di conferma della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

2. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune entro il 31 gennaio, i seguenti dati di consuntivo:

- dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- idonea certificazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa in relazione al personale alle proprie dipendenze.
- periodo di apertura e costo totale del servizio;
- ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.

3. L'autorizzazione è sottoposta a revoca o decadenza nei casi previsti dall'art.28 c. 4 del Regolamento Regionale 47/R del 2002 e successive modificazioni.

4. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al Comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.

Art. 28 – Accredimento

1. Sono interessati al regime dell'accredimento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.

2. Costituiscono requisiti per l'accreditamento:

- possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
- disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete comunale;
- disponibilità dichiarata ad assicurare nell'ambito dell'orario di lavoro del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con il Comune di Cecina;
- previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
- disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;
- disponibilità dichiarata ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione, favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio culturale e/o portatori di handicap, nonché di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale e di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati;
- esistenza di posti riservati per le emergenze;
- articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio.

3. Per i servizi a titolarità privata l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente convenzionamento con il Comune di Cecina.

4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accreditamento al Comune di Cecina.

5. La domanda di accreditamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.

5.1 Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il Comune accoglie o rifiuta l'accreditamento.

5.2 Per i servizi di nuova realizzazione che richiedono l'accreditamento contestualmente all'autorizzazione, il termine è di 60 giorni.

5.3 Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti, la richiesta di accreditamento si intende accolta.

6. L'accreditamento ha durata triennale ed è sottoposto a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, le informazioni richieste quali:

- dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, al fine del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- idonea certificazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa in relazione al personale alle proprie dipendenze.
- periodo di apertura e costo totale del servizio;
- ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;
- esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente;

- dichiarazione del rispetto di tutti gli elementi che costituiscono requisiti per l'accreditamento di cui al precedente comma 2.

Art. 29 – Rinnovo accreditamento

1. La domanda per il rinnovo triennale dell'accreditamento deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento o nella conferma annuale del possesso dei requisiti richiesti, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

2. Il Comune di Cecina elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento, che fa riferimento al Servizio Pubblica Istruzione.

Art. 30 – Vigilanza

1. Il Comune, mediante il Settore Servizi alla Persona, Unità Organizzativa Pubblica Istruzione, e gli altri Settori eventualmente competenti, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.

2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida, a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

3. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento dispone la cessazione del servizio.

TITOLO VIII - ADEGUAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI

Art. 31 – Deroghe

1. La deroga può essere concessa per un periodo non superiore a tre anni.

2. Salvo per quanto disposto dall'art. 6 c. 6, dall'art. 7 c. 5, dall'art. 8 c. 5, dall'art. 9 c. 4 il Comune di Cecina, dove accerti la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

TITOLO IX - CENTRO DEI BAMBINI DEGLI ADOLESCENTI E DELLE FAMIGLIE

Finalità

Art. 32– Oggetto

Il Centro Fantasia è uno spazio di servizi ludici,culturali, e socio- educativi destinato ai bambini , agli adolescenti ed alle famiglie.

L'utilizzazione degli spazi è realizzata in modo polifunzionale.

Art. 33 – Obiettivi

- Offrire un'opportunità educativa per l'infanzia e l'adolescenza di tipo modulare e flessibile;
- predisporre itinerari di esperienza extrascolastica per ragazzi, adolescenti e giovani di tipo aggregativo e socializzante;
- proporre agli adulti occasioni di socializzazione, nell'ottica di un positivo recupero della propria individualità e di una valorizzazione delle capacità creative;
- stimolare opportunità di collaborazione con il tessuto associativo territoriale al fine di realizzare una proficua integrazione generazionale e un recupero e valorizzazione di professionalità e saperi.

Art. 34 – Partecipazione delle famiglie

1. Presso il centro Fantasia è garantita la partecipazione delle famiglie, sia per ciò che riguarda le attività che per ciò che riguarda la programmazione.

1. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita del servizio e di promozione culturale inerente l'attività del Centro, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.

TITOLO X ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 35 – Il personale del centro

1. Il Comune di Cecina assicura le funzioni di direzione organizzativo/gestionale e di coordinamento educativo/pedagogico del Centro Fantasia.

2. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti, specifiche attività:

- Elaborazione, attuazione e verifica del progetto ludico/educativo;
- indirizzo, sostegno tecnico e supervisione del lavoro degli operatori;
- promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
- promozione dell'integrazione fra il Centro e altri servizi educativi, sociali, culturali, sociosanitari;
- promozione e monitoraggio della qualità;
- sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

3. Il personale educativo e ausiliario, dipendente dall'Amministrazione, è integrato con personale, di analoghi profili, proveniente da un soggetto a titolarità privata, selezionato attraverso procedure ad evidenza pubblica.

4. Il personale comunale e quello proveniente dal soggetto a titolarità privata di riferimento, nel rispetto dei rispettivi profili professionali, costituiscono il gruppo degli operatori.

5. Il gruppo degli operatori promuove lo sviluppo cognitivo e affettivo dei bambini attraverso la programmazione e lo svolgimento di attività ludiche, culturali e ricreative, intese sia come gioco libero che come veri e propri laboratori educativi.
6. Il gruppo dovrà altresì promuovere la socializzazione fra coetanei e fra bambini, ragazzi e adulti e facilitare l'integrazione, soprattutto dei soggetti più deboli e degli svantaggiati.

Art. 36 – Formazione permanente

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo destinato all'infanzia e all'adolescenza è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il Comune di Cecina provvede ad organizzare programmi di formazione permanente destinati sia agli operatori provenienti da soggetti a titolarità pubblica che a quelli provenienti da soggetti a titolarità privata.

TITOLO XI - ORDINAMENTO INTERNO

Art. 37 – Prestito

1. Il servizio effettua anche il prestito di giocattoli ai bambini, sottoscritto da un adulto, che se ne assume la responsabilità.
2. Il prestito è effettuato per un massimo di 7 giorni, trascorsi i quali verrà sollecitata la riconsegna tramite comunicazione telefonica.
3. I giochi presi in prestito al momento della riconsegna dovranno essere completi di tutti gli elementi che li compongono. I giocattoli persi o irrimediabilmente deteriorati dovranno essere sostituiti a carico di chi li ha presi in prestito.

Art. 38 – Donazioni

1. La ludoteca accetta le donazioni di libri e giochi in buone condizioni, ritenuti congrui con il progetto educativo-scolastico del Centro.
2. La Responsabile del Centro si riserva di scegliere quelli ritenuti idonei.

TITOLO XII - USO DEL CENTRO

Art. 39 – Orario e calendario di apertura

1. La ludoteca è aperta al pubblico dal mese di settembre fino al mese di giugno secondo un calendario stabilito all'inizio dell'anno scolastico, privilegiando la fascia oraria pomeridiana, dal lunedì al venerdì. Nel caso in cui tali giorni coincidano con una festività, la ludoteca rimarrà chiusa.
2. Dalla settimana successiva alla chiusura del calendario scolastico le attività proseguono con un progetto estivo.

Art. 40 – Accesso alla ludoteca

1. La ludoteca è aperta ai bambini di età compresa tra i 6 ei 14 anni di età.
2. I bambini con età inferiore ai 6 anni potranno frequentare il Centro solo con la presenza di un adulto responsabile, per tutta la durata della permanenza del bambino all'interno della struttura.
3. Non è necessaria la presenza dei genitori o comunque di un adulto per la permanenza dei bambini maggiori di 6 anni in ludoteca, salvo casi particolari ove ritenuto opportuno dal personale educativo addetto; nel caso infatti in cui si dovessero reiterare nel tempo comportamenti scorretti il bambino potrà continuare a frequentare il Centro solo in presenza di un adulto.
4. L'iscrizione è obbligatoria e deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 41 – Responsabilità

1. Per assicurare una massima e corretta informazione gli articoli del presente Regolamento nella parte attinente alla ludoteca dovranno essere affissi in uno spazio visibile all'interno della struttura.
2. Al momento dell'iscrizione il genitore o chi ne fa le veci deve:
 - sottoscrivere per accettazione il presente Regolamento;
 - indicare i nominativi delle persone autorizzate alla riconsegna del bambino; nel caso in cui il genitore o chi ne fa le veci intendesse non comunicare alcun nominativo, dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di completa responsabilità per l'uscita del bambino dalla struttura;
 - sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità conseguente all'uso delle attrezzature e dei locali della ludoteca, sollevando il Comune da eventuali danni provocati da comportamenti non adeguati del figlio.
3. Gli addetti della ludoteca sono tenuti a controllare, al momento dell'uscita del bambino dalla struttura, che gli adulti che vengono a riprenderlo siano quelli effettivamente nominati nella dichiarazione sottoscritta al momento dell'iscrizione.

Art. 42 – Contributo per la frequenza

1. Per la frequenza del Centro è previsto il pagamento da parte di tutti gli utenti di un contributo stabilito dall'Amministrazione Comunale.
2. Al di sotto di un reddito, fissato con atti appositi dalla Giunta Comunale sono previste esenzioni.

Art. 43 – Collaborazione con le scuole

1. La Ludoteca offre annualmente laboratori didattici ai distretti scolastici del territorio, da concordare con le insegnanti, secondo tempi e modalità da stabilire di volta in volta in relazione alle disponibilità.
2. Durante la permanenza delle classi nella struttura, la responsabilità della vigilanza sui minori rimane a carico degli insegnanti accompagnatori.

3. E' richiesto un responsabile per ogni classe che accede in ludoteca.

Art. 44 – Norme di comportamento

1. I bambini dovranno tenere all'interno della struttura un comportamento corretto e rispettoso degli adulti e degli altri bambini.
2. Eventuali comportamenti non corretti e dannosi per il buon andamento del Centro saranno prima segnalati per scritto alla famiglia dopodiché si procederà secondo quanto previsto all'art. 40 comma 3 del presente Regolamento.
2. Altresì chiunque per negligenza, incuria o altro motivo danneggia materiali o altri strumenti è tenuto al risarcimento del danno, sia sostituendo i beni danneggiati con altri identici o di valore analogo, sia versandone al Comune il valore corrispondente.
4. Non è consentito introdurre negli spazi del Centro giochi o altro materiale non di proprietà del Centro stesso. E' severamente vietato introdurre macchine fotografiche, telecamere ed altro, senza preventiva autorizzazione ed effettuare servizi fotografici di alcun genere, senza il previo consenso dei soggetti interessati.

TITOLO XIII - NORMA FINALE

Art. 45 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Allegato A)

Progetto 0/6

Moduli Operativi ed Organizzativi

ART. 1

Nelle sperimentazioni di continuità il piccolo gruppo è l'unità organizzativa di base.

ART. 2

Il calendario scolastico e l'orario sono gli stessi del nido d'infanzia.

ART. 3

Hanno possibilità di accesso alla sperimentazione di continuità solo i bambini che hanno frequentato il nido d'infanzia, fatta salva una riserva di posti prevista nella struttura "Arcobaleno" di San Pietro in Palazzi, in relazione alle esigenze territoriali, previste dalle normative vigenti.

Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore ai posti disponibili si procede al sorteggio.

ART. 4

Le funzioni educative e ausiliarie sono articolate con le stesse modalità previste per il nido d'infanzia. Il rapporto educatori/bambini nonché la contribuzione richiesta alle famiglie utenti del servizio, sono quelle previste dalle normative statali vigenti relativamente alla scuola per l'infanzia nella fascia 3/6 anni.

ART. 5

Le forme di partecipazione delle famiglie sono previste all'art. 13 Tit. IV del presente regolamento.

Allegato B)

COMUNE DI CECINA
TABELLA DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI 0-3
PUNTEGGIO

CRITERI

PRECEDENZA

Bambini disabili	precedenza
Bambini con fratelli disabili o un genitore disabile	precedenza
Bambini con situazioni segnalati dal Servizio sociale della Società della Salute:	precedenza
- Orfani di uno o entrambi i genitori	
- Bambini non riconosciuti da uno dei genitori	
- Stato di indigenza grave del nucleo familiare	
- Bambini in affidamento	
- Bambini figli di genitori senza fissa dimora	

SITUAZIONE FAMILIARE

Famiglia monoparentale (padri e madri divorziati, celibi/nubili vedovi/vedove, separati/e non conviventi con altro adulto)	Punti 8
Bambini in adozione	Punti 8
Presenza di più figli da 0 a 3 anni	Punti 6
Presenza di un altro figlio da 0 a 3 anni e nuova gravidanza	Punti 6
Presenza di un altro figlio da 0 a 3 anni	Punti 4
Stato di gravidanza della madre	Punti 4
Presenza di altri figli da 3 a 6 anni	Punti 4
Presenza di un solo altro figlio da 3 a 6 anni	Punti 3
Presenza di altri figli da 7 a 10 anni	Punti 3
Presenza di un solo altro figlio da 7 a 10 anni	Punti 2
Presenza di altri figli da 11 a 16 anni	Punti 2
Presenza di un solo altro figlio da 11 a 16 anni	Punti 1
Assenza totale dei nonni (deceduti)	Punti 3
Nonni residenti in altro comune non limitrofo	Punti 2
Nonni residenti nello stesso comune che lavorano	Punti 2
Prestazioni d'assistenza ad un familiare convivente (allegare certificazione che attesti il grave stato di salute o di ridotta autosufficienza del predetto familiare)	Punti 2
Prestazioni d'assistenza ad un familiare non convivente (allegare certificazione che attesti il grave stato di salute o di ridotta autosufficienza del predetto familiare)	Punti 1
Bambini presenti nella graduatoria dell'anno precedente non accolti.	Punti 4

OCCUPAZIONE

	Padre	Madre
Genitore occupato	P. 5	
genitore occupato part-time	P. 4	
Genitore disoccupato	P. 3	
genitore studente	P. 4	
Madre casalinga	P. 3	
Genitore pensionato	P. 1	

LUOGO DI LAVORO

		Padre	Madre
Località stessa Provincia fuori comune limitrofe per ogni genitore	P. 1		
Località stessa Provincia fuori comune non limitrofe per ogni genitore	P. 2		
Località fuori comune confinante con il Comune di Cecina ma di Provincia diversa per ogni genitore	P. 1		
Località fuori Provincia di Livorno ma di Provincia limitrofa per ogni genitore	P. 3		
Località fuori Provincia di Livorno ma di Provincia non limitrofa per ogni genitore	P. 4		
Località fuori regione per ogni genitore	P. 4		

ORARIO DI LAVORO

Orario spezzato, turnificato, variabile	P. 1
Lavoratori che si assentano per lunghi periodi	P. 2
Orario con turni di notte	P.3

- A parità punteggio si procede con il sorteggio.